Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 6 agosto 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6501
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il giorno 18 luglio 1979, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Umeo Kagei, ambasciatore del Giappone, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(7113)

Il giorno 18 luglio 1979, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Ronald Arculus, ambasciatore di Gran Bretagna, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(7114)

Il giorno 18 luglio 1979, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Demos Hadjimiltis, ambasciatore di Cipro, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(7115)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979, n. **331.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 123, 124, 125, 126, 127 e 128, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 123. — La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 124. — La scuola conferisce i seguenti diplomi:

a) diploma di specialità in radiodiagnostica.

Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;

b) diploma di specialista in radioterapia oncologica.

Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.

Art. 125. — La scuola ha un tronco comune di due anni identici per i diplomi di radiodiagnostica e radioterapia oncologica.

Art. 126. — Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):

fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune con radioterapia oncologica):

anatomia patologica;

apparecchiature e tecniche radiologiche;

semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, istologica e di laboratorio);

radiopatologia;

dosimetria applicata.

3° *Anno*:

tecniche speciali e relativa semeiotica I;

radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati I.

4° *Anno*:

tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) II;

radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati II.

Art. 127. — Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):

fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune con radiodiagnostica):

anatomia patologica;

apparecchiature e tecniche radiologiche;

semeiotica radiologica (integrata con la semeiotica clinica, isotopica e di laboratorio);

radiopatologia;

dosimetria applicata.

3° *Anno*:

oncologia generale;

oncologia clinica I;

tecniche radioterapiche.

4° *Anno*:

oncologia clinica II;

fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;

radioterapia clinica;

trattamento del canceroso in fase avanzata.

Art. 128. — I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di cento, da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dall'art. 2.

La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.

Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Gli articoli 254 e 255 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1976, n. 950, concernente l'istituzione del corso di perfezionamento in neonatologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 254. — E' istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena un corso di perfezionamento in neonatologia. Il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico, ma soprattutto di perfezionamento clinico-pratico nell'ambito della neonatologia.

La durata del corso è annuale.

Possono essere ammessi al corso gli aspiranti in possesso di un titolo di specializzazione in pediatria (o clinica pediatrica) o in puericultura, conseguito presso una scuola di specializzazione di durata almeno biennale.

Il numero degli ammessi resta fissato in dieci.

L'ammissione è per titoli ed esami.

Art. 255. — Il corso è diretto da un consiglio direttivo di cui fanno parte i professori ordinari e straordinari degli istituti di clinica pediatrica e puericultura, i direttori degli istituti di clinica ostetrica che collaborano all'insegnamento, nonchè tutti gli altri docenti del corso.

La direzione del corso è affidata al professore di ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

L'ultimo comma dell'art. 258 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1976, n. 950, relativo al corso di perfezionamento in neonatologia, è soppresso e sostituito dal seguente: « All'allievo che avrà completato le prove con esito favorevole verrà rilasciato un diploma di perfezionamento che non dà diritto alla qualifica di specialista ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1979
Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979, n. **332**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed, in particolare, la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a ridistribuire in conformità ad esigenze di riequilibrio, così come previsto dall'art. 14 della citata legge n. 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella *B* allegata al provvedimento in parola;

Veduta l'unita richiesta dell'Università di Trieste in ordine all'assegnazione del posto di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;

Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche del sottoindicato istituto;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare un posto di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di tecnico laureato indicato nelle premesse è assegnato come segue:

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di semeiotica chirurgica . . . posti n. 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1979
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979.

Cambiamento di classifica del dragamine « Platano ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 dicembre 1954, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1954, dispensa 20ª, dal quale risulta che il dragamine Platano è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 16 ottobre 1954;

Considerato lo stato attuale della nave e visto il verbale n. 6148 in data 24 gennaio 1979 del Consiglio superiore delle Forze armate - sezione Marina, dal quale risulta che il cambio di classifica scaturisce dal fatto che sull'unità sono stati effettuati radicali lavori di trasformazione nelle sistemazioni e sulle apparecchiature, tali da mutare le caratteristiche operative, rendendola idonea allo svolgimento dei compiti di cacciamine;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il dragamine « Platano », di cui alle premesse, assume, a decorrere dal 1° gennaio 1979, la classifica di « cacciamine ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1979

PERTINI

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *giugno* 1979
Registro n. 19 *Difesa, foglio n.* 224

(6195)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1979.

Nomina di tre componenti il Consiglio superiore delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, con il quale è stato istituito il Consiglio superiore delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 104, recante norme integrative e correttive del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, con il quale si è provveduto ad integrare la composizione del Consiglio superiore delle finanze in conformità del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 104;

Accertato che i componenti non di diritto, nominati con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, sono decaduti dalla nomina per decorrenza del triennio di durata in carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina degli anzidetti componenti non di diritto del Consiglio superiore delle finanze;

Vista la lettera CA/15157/89940 in data 8 novembre 1975, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha designato, quale esperto per la finanza regionale, il sostituto avvocato generale dello Stato Benedetto Baccari;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono confermati componenti non di diritto:

1) Baccari avv. Benedetto;

2) De Mita prof. Enrico.

Art. 2.

E' nominato componente non di diritto:

3) Giarda prof. Piero.

Art. 3.

Gli incarichi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono conferiti per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1979

PERTINI

MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1979
Registro n. 28 *Finanze, foglio n.* 50

(7088)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Abilitazione alla sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro a contrarre prestiti con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la delibera del 29 dicembre 1978, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio esercitando la facoltà conferitagli dall'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ha autorizzato gli istituti e sezioni di credito fondiario-edilizio ed alle opere pubbliche a contrarre prestiti in valuta estera concessi da istituzioni creditizie estere ed internazionali, assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio;

Vista la domanda del 30 marzo 1979, con la quale la Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario ha chiesto di essere abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario al 31 dicembre 1977 e la dichiarazione rilasciata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma in data 27 marzo 1979;

Vista la nota del 19 aprile 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte della sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario è abilitata ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti da garanzia statale di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

p. *Il Ministro*: VENANZETTI

(6331)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Inothon 100 » fiale liofilizzate nella confezione 5 fiale di liofilizzato da mg 100 + 5 fiale × 3,5 di solvente e della relativa categoria fiale di liofilizzato da mg 250 + 5 fiale solvente da 10 ml, della ditta Laboratorio farmaceutico C.T., in Sanremo. (Decreto di revoca n. 5601/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 5 giugno 1964, 9 gennaio 1965 e 24 ottobre 1972 con i quali sono state registrate ai numeri 20141 e 20141/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Inothon 100 » fiale liofilizzate nella confezione 5 fiale di liofilizzato da mg 100 + 5 fiale × 3,5 di solvente e la relativa categoria fiale di liofilizzato da mg 250 nella confezione 5 fiale di liofilizzato da mg 250 + 5 fiale solvente da 10 ml a nome della ditta Laboratorio farmaceutico C.T., con sede in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 31, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, ed inoltre mancano i dati circa l'attività clinica della inosina e ogni altra dimostrazione circa l'attività dell'associazione nelle indicazioni proposte;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta stessa;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Inothon 100 » fiale liofilizzate nella confezione 5 fiale di liofilizzato da mg 100 + 5 fiale × 3,5 di solvente e della relativa categoria fiale di liofilizzato da mg 250 + 5 fiale solvente da 10 ml registrate rispettivamente ai numeri 20141 e 20141/A in data 5 giugno 1964, 9 gennaio 1965 e 24 ottobre 1972 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico C.T., con sede in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 31.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6383)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tokofinal » nelle confezioni fiale 3 × 1 cc e 6 × 1 cc, della ditta Christian Brunnengraber di Lubecca (Germania Occidentale), rappresentata in Italia dalla ditta F. Galli, in Milano. (Decreto di revoca n. 5600/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 23 novembre 1955 con il quale venne registrata al n. 10559 la specialità denominata: « Tokofinal » fiale 3 per 1 cc e 6 per 1 cc a nome della ditta dott. Christian Brunnengraber di Lubecca (Germania Occidentale), rappresentata in Italia dalla ditta F. Galli, con sede in Milano, via Perticari n. 17 e prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta estera suddetta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata: « Tokofinal » nelle confezioni fiale 3 per 1 cc e 6 per 1 cc, registrata al n. 10559, in data 23 novembre 1955, a nome della ditta Christian Brunnengraber di Lubecca (Germania Occidentale), rappresentata in Italia dalla ditta F. Galli, con sede in Milano, via Perticari n. 17.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6384)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V Salone professionale internazionale caravan e accessori - Caravan europea '79 », in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Salone professionale internazionale caravan e accessori - Caravan europea '79 », che avrà luogo a Torino dal 9 al 16 settembre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 luglio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(6987)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XIX Sudpel - Salone nazionale della pelletteria del Mezzogiorno d'Italia », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XIX Sudpel - Salone nazionale della pelletteria del Mezzogiorno d'Italia », che avrà luogo a Napoli dal 15 al 18 settembre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 luglio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(6989)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « X Mercato professionale internazionale del florovivaismo da reddito - Flormart - Flortecnica - Hobbyflora », in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « X Mercato professionale internazionale del florovivaismo da reddito - Flormart - Flortecnica - Hobbyflora », che avrà luogo a Padova dal 7 al 9 settembre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 luglio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(6986)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale delle sementi e delle attrezzature sementiere », in Vicenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale delle sementi e delle attrezzature sementiere », che avrà luogo a Vicenza dal 15 al 17 settembre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 luglio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(6988)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Sait Modamaglia - Salone dell'abbigliamento italiano », in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Sait Modamaglia - Salone dell'abbigliamento italiano », che avrà luogo a Bologna dal 13 al 16 settembre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 luglio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(6985)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XI Mostra internazionale di coniglicoltura », in Erba.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XI Mostra internazionale di coniglicoltura », che avrà luogo a Erba (Como) dal 7 al 10 settembre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 luglio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(6984)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1979.

Determinazione del prezzo minimo e modalità di cessione delle patate alle distillerie, per la campagna 1979, in attuazione dell'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, concernente modificazioni al regime fiscale sugli spiriti.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 18 agosto 1978, n. 506, concernente modificazioni al regime fiscale sugli spiriti;

Visto l'art. 2 della stessa legge introducente un regime agevolativo sugli spiriti provenienti dalla distillazione di patate di produzione nazionale;

Considerato che per effetto del medesimo art. 2 della citata legge n. 506, le agevolazioni introdotte sono condizionate alla corresponsione di un prezzo minimo da pagare ai produttori agricoli per le patate da essi cedute;

Atteso che ai sensi del penultimo comma del richiamato art. 2 della ripetuta legge n. 506 l'entità di tale prezzo e le modalità di cessione delle patate alle distillerie e di ammissione al beneficio fiscale devono essere determinate annualmente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni professionali dei produttori;

Attesa l'esigenza di provvedere in conformità;

Sentite le regioni e le organizzazioni professionali dei produttori;

Decreta:

Art. 1.

Le agevolazioni di cui all'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, sono ammesse per i soli spiriti provenienti dalla distillazione di patate di produzione nazionale.

Art. 2.

Per la campagna 1979 il prezzo minimo da corrispondere ai produttori di patate, riferito al contenuto in amido, è di L. 482 per chilogrammo di amido, franco destino.

Art. 3.

I soggetti di diritto dai quali le distillerie possono acquistare patate di produzione nazionale per distillarle e fruire dei benefici tributari previsti dall'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, sono:

a) in via prioritaria, le organizzazioni di produttori ortofrutticoli iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, e le cooperative legalmente costituite formate da produttori agricoli singoli od associati e loro consorzi regolarmente iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione;

b) i produttori agricoli singoli.

Art. 4.

Ai fini del presente decreto si intende produttore agricolo l'imprenditore agricolo definito ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

Art. 5.

Il controllo in ordine all'effettivo acquisto delle patate destinate alla distillazione, al rispetto del prezzo minimo e delle condizioni previste dal presente decreto, è demandato alle regioni che l'effettueranno per mezzo dei propri uffici o altri organismi da esse designati, ovvero per il tramite delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Le regioni avranno altresì cura di accertare se trattasi di prodotto nazionale ovvero di prodotto non nazionale, sulla base della denuncia della superficie investita a coltura pataticola e di ogni altro elemento utile che riterranno opportuno utilizzare nella propria ed esclusiva competenza.

Art. 6.

I limiti di competenza territoriale per l'esercizio del controllo di cui al precedente art. 5, da parte delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, sono quelli indicanti, nella carta statutaria di ciascuna organizzazione, le competenze territoriali istituzionali.

Nel caso di associazioni interregionali, la individuazione della regione competente alla designazione per il controllo del prezzo minimo, sarà fatta in base alla sede sociale delle associazioni in causa.

Art. 7.

In applicazione dell'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506 e dell'art. 2 del presente decreto, i soggetti indicati nel precedente art. 3 che intendono cedere patate alle ditte distillatorie sono tenuti, per ogni singola partita di prodotto, entro e non oltre il 29 febbraio 1980, alla stipula di contratti in appresso denominati contratti di distillazione, dai quali devono risultare, tra l'altro, inequivocabilmente:

a) i quantitativi ceduti;

b) il prezzo pattuito, che comunque non potrà essere inferiore al prezzo minimo previsto dal presente decreto;

c) l'esatta indicazione delle località nelle quali sono ubicati i magazzini di raccolta o di conservazione eventualmente utilizzati;

d) modalità di pagamento, che comunque non potranno prevedere un termine ultimo per il saldo superiore ai cinquanta giorni dall'avvenuta consegna del prodotto alle distillerie.

Art. 8.

Il grado amido sarà consensualmente determinato dalle parti contraenti nel luogo e con i sistemi e le modalità scelte di comune accordo.

Presso lo stabilimento di trasformazione del prodotto oggetto di contratto di distillazione, sarà proceduto in via definitiva e con un metodo accettato da entrambe le parti, ad un riscontro dello stesso grado amido, attraverso prelevamento di campioni, per ogni singolo carico, in contraddittorio tra le parti stesse, salvo diverse intese.

Ove malgrado tutto dovessero insorgere pareri diversi, decideranno gli organi regionali competenti sulla base di criteri che le stesse regioni riterranno più idonei ed opportuni.

Art. 9.

Nei soli casi in cui siano posti in essere contratti di distillazione con soggetti singoli produttori, il contratto stesso deve contenere, oltre le indicazioni di cui al precedente art. 7, la denuncia delle superfici investite a coltura pataticola e la loro ubicazione, la produzione totale ottenuta. quella eventualmente già destinata o da destinarsi ad utilizzazioni diverse dalla distillazione.

Art. 10.

Affinchè le patate possano beneficiare delle agevolazioni previste al primo comma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, la parte venditrice, non appena stipulato il contratto di distillazione, deve trasmettere, al più tardi entro tre giorni dalla data della stipula, un esemplare del contratto medesimo alla regione o all'organismo dalla stessa designato per i controlli di cui al presente decreto, precisando il magazzino ove le patate si trovano depositate e poste a disposizione della regione interessata per l'effettuazione dei controlli.

Copia del contratto di distillazione dovrà essere altresì trasmessa da parte della ditta acquirente all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nel cui territorio trovasi ubicata la distilleria, unitamente ad una domanda in bollo nella quale la distilleria stessa chiede di usufruire, per le patate oggetto del contratto di distillazione, dei benefici previsti all'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506.

Art. 11.

Alle regioni dovranno altresì pervenire, per quanto concerne i soli produttori agricoli, formali dichiarazioni di responsabilità, debitamente sottoscritte dagli stessi, dalle quali deve risultare che trattasi di prodotto raccolto nella propria azienda agricola.

Nelle citate dichiarazioni dovranno altresì risultare le superfici investite, il prodotto totale ottenuto, la quantità di prodotto destinato ad utilizzazioni diverse dalla distillazione.

Art. 12.

I quantitativi di patate ritirate dalle distillerie devono viaggiare accompagnate dalle bollette di consegna, vidimate prima dell'inizio del trasporto dall'organismo regionale di controllo.

La bolletta deve indicare·

il nome del produttore agricolo venditore;

la distilleria destinataria;

il quantitativo di patate spedite, con riferimento al contratto di distillazione cui lo stesso si riferisce;

il quantitativo complessivo oggetto del contratto di distillazione stipulato;

il giorno e l'ora di partenza, la durata del trasporto ed il mezzo adoperato.

La bolletta deve essere presentata con le patate al servizio di vigilanza fiscale della distilleria, annotata nel registro C/41 delle materie prime da distillare e trattenuta agli atti.

Art. 13.

La quantità di alcool da considerarsi ai fini delle agevolazioni fiscali previste dal ripetuto art. 2 della legge n. 506 è quella effettivamente ottenuta dalla distillazione delle patate oggetto di contratto.

Art. 14.

La regioni, effettuati i controlli e gli accertamenti previsti dal precedente art. 5, faranno pervenire nel termine di quaranta giorni dal ricevimento del contratto di distillazione, agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione competenti per territorio, una certificazione sulle risultanze delle operazioni in questione, nonché una attestazione sulla regolarità delle operazioni di vendita e spedizione delle patate e sul rispetto del prezzo minimo e delle condizioni previste dal presente decreto per la concessione delle agevolazioni di cui al più volte ripetuto art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, con specifico riferimento alle singole bollette di consegna o ai singoli contratti di distillazione stipulati.

Art. 15.

L'alcole ottenuto dalla distillazione di patate potrà essere, a richiesta dell'interessato, estratto dai magazzini di fabbrica senza il pagamento del diritto erariale e con il beneficio dell'abbuono di imposta, previsti all'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, prima che pervenga l'attestazione di cui al precedente art. 14, purchè i tributi in questione vengano interamente cauzionati.

Lo svincolo dei depositi cauzionali potrà avvenire solo dopo l'acquisizione e il controllo della regolarità della documentazione prescritta.

I depositi stessi saranno incamerati nel caso di mancato rispetto delle condizioni previste per la concessione del beneficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(7146)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 27 luglio 1979:

Renta Salvatore, notaio residente nel comune di Castellazzo Bormida, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Alessandria a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Tozzi Giuliana, notaio residente nel comune di Siderno, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Catanzaro con l'anzidetta condizione.

Orabona Francesco, notaio residente nel comune di Novara di Sicilia, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Nicotera, distretto notarile di Catanzaro, con l'anzidetta condizione.

Bonelli Giorgio, notaio residente nel comune di Centallo, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Gavorrano, distretto notarile di Grosseto, con l'anzidetta condizione.

Galeota Vincenzo, notaio residente nel comune di Portocomaro, distretto notarile di Asti è trasferito nel comune di Montereale, distretto notarile di L'Aquila, con l'anzidetta condizione.

Liotta Mario, notaio residente nel comune di Villafranca Tirrena, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Capo d'Orlando, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Fatigati Diomede, notaio residente nel comune di Campodarsego, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova, con l'anzidetta condizione.

De Rubertis Letizia, notaio residente nel comune di Venezia, è trasferito nel comune di Ravenna, con l'anzidetta condizione.

Castelli Eugenio, notaio residente nel comune di Calangianus, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Tempio Pausania, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Goria Francesco, notaio residente nel comune di None, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione.

Altobelli Vito, notaio residente nel comune di Udine, è trasferito nel comune di Trieste, con l'anzidetta condizione.

Floridi Giuliano, notaio residente nel comune di Ferentino, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Velletri, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Armati Paolo.

Marzano Maria, notaio residente nel comune di Grazzanise, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Maddaloni, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Barletta Vincenzo.

Palombo Mirella, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Imperia, distretti notarili riuniti di Imperia e San Remo, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Suetta Alberto.

Palombo Mirella, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di San Remo, distretti notarili riuniti di Imperia e San Remo, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Trucco Bruno.

Di Caprio Vincenzo, notaio residente nel comune di Capriati a Volturno, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Arienzo, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(7148)

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Bronzin Giusto, residente in Udine, dal 9 ottobre 1979;

2) Cernigliaro Carmelo, residente in Trapani, dal 20 ottobre 1979;

3) Maddalena Luigi, residente in Napoli, dal 7 novembre 1979;

4) Girelli Giacomo, residente in Bussolengo (Verona), dal 9 novembre 1979.

(7149)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa proletaria di consumo di Fagnano Olona - Soc. coop. a r.l., in Fagnano Olona.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1979 il rag. Pomes Beniamino è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa proletaria di consumo di Fagnano Olona - Soc. coop. a r.l., in Fagnano Olona (Varese), in sostituzione del sig. Cesare Dell'Ali, dimissionario.

(7023)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Val Trompia » a r.l., in Brescia, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1979 il sig. Pedrini Ettore è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Val Trompia » a r.l., in Brescia, in sostituzione del sig. Polloni Luigi, dimissionario.

(7024)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rocca S. Casciano

Con decreto 31 maggio 1979, n. 538, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno del fiume Montone in comune di Rocca S. Casciano (Forlì), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 24, particelle 411 (mq 325) e 412 (mq 15) della superficie complessiva di mq 340 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato in data ottobre 1973 in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(7022)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzone per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato smarrito un punzone recante il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alla ditta a fianco di esso indicata. Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Trento:

« 20-TN »: Zortea Flavio, in Siror, frazione di S. Martino di Castrozza.

(7026)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico 25 luglio 1979, la Banca popolare di Ponte Valleceppi, società cooperativa a responsabilità limitata, in Ponte Valleceppi è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(7150)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150

Corso dei cambi del 2 agosto 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	818,45	818,45	818,40	818,45	818,50	818,40	818,55	818,45	818,45	818,45
Dollaro canadese	696,95	696,95	699,25	696,95	696,87	696,90	697,10	696,95	696,95	696,95
Marco germanico	448,26	448,26	448,30	448,26	448,38	448,25	448,30	448,26	448,26	448,25
Fiorino olandese	408,42	408,42	408,30	408,42	408,35	408,40	408,30	408,42	408,42	408,45
Franco belga	28,03	28,03	28 —	28,03	28,02	28 —	28,032	28,03	28,03	28,03
Franco francese	192,84	192,84	192,95	192,84	192,85	192,80	192,871	192,84	192,84	192,85
Lira sterlina	1854,70	1854,70	1856,50	1854,70	1854,50	1854,65	1857 —	1854,70	1854,70	1854,70
Lira irlandese	1686 —	1686 —	1688 —	1686 —	1686,90	—	1688,50	1686 —	1686 —	—
Corona danese	155,57	155,57	155,50	155,57	155,56	155,55	155,57	155,57	155,57	155,57
Corona norvegese	162,71	162,71	162,70	162,71	162,70	162,70	162,72	162,71	162,71	162,70
Corona svedese	194,65	194,65	194,75	194,65	194,70	194,60	194,70	194,65	194,65	194,65
Franco svizzero	494,90	494,90	494,90	494,90	495,15	494,85	494,87	494,90	494,90	494,90
Scellino austriaco	61,245	61,245	61,25	61,245	61,25	61,20	61,26	61,245	61,245	61,25
Escudo portoghese	16,80	16,80	16,75	16,80	16,77	16,75	16,80	16,80	16,80	16,80
Peseta spagnola	12,395	12,395	12,39	12,395	12,38	12,35	12,39	12,395	12,395	12,40
Yen giapponese	3,783	3,783	3,79	3,783	3,78	3,75	3,795	3,783	3,783	3,78

Media dei titoli del 2 agosto 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	68,200
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,550
» 5,50 % » » 1968-83	85,375
» 5,50 % » » 1969-84	82 —
» 6 % » » 1970-85	80,450
» 6 % » » 1971-86	77,850
» 6 % » » 1972-87	76,475
» 9 % » » 1975-90	81,875
» 9 % » » 1976-91	82,950
» 10 % » » 1977-92	85,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez A Cr C.P. 97	82,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,400
» » » » 1- 1-1978/80	100,600
» » » » 1- 3-1978/80	100,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,500
» » » » 1- 8-1978/80	100,600
» » » » 1-10-1978/80	100,350
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,575
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	97,575
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,025
» » » 10 % 1- 1-1981	97 —
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,475
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,125
» » » 12 % 1- 4-1982	98,700
» » » 12 % 1-10-1983	97,625
» » » 12 % 1- 1-1984	97,350
» » » 12 % 1-10-1987	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 agosto 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	818,50
Dollaro canadese	697,025
Marco germanico	448,28
Fiorino olandese	408,36
Franco belga	28,031
Franco francese	192,855
Lira sterlina	1855,85
Lira irlandese	1687,25
Corona danese	155,57
Corona norvegese	162,715
Corona svedese	194,675
Franco svizzero	494,885
Scellino austriaco	61,252
Escudo portoghese	16,80
Peseta spagnola	12,392
Yen giapponese	3,789

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 212, con il quale sono state rideterminate — ai sensi dell'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355 — le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978, con il quale l'Amministrazione civile dell'interno è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire i concorsi pubblici per l'assunzione di personale, relativamente ai posti disponibili nell'anno 1978, ed in particolare ottantuno posti nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Accertato che, nella qualifica iniziale del predetto ruolo organico — detratti i posti da riservare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge — sono attualmente disponibili ottantuno posti;

Ritenuto di far luogo alla copertura di ventuno dei sopraindicati ottantuno posti mediante concorso pubblico a coadiutore stenodattilografo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, con cui sono stati stabiliti programmi di esame dei concorsi di ammissione e dei concorsi di passaggio di carriera nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 4 della legge 14 agosto 1974, n. 355;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a ventuno posti di coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte nei modi previsti dall'allegato *A* al presente bando, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà trasmettere alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome e il cognome da coniugata);

b) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto scolastico che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale nonchè l'eventuale numero telefonico); l'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o la mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni, sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate anche — nell'ordine — nello schema allegato al presente bando.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prova scritta:

tema di cultura generale su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

Prova pratica di stenografia:

la prova pratica di stenografia consiste nella scrittura stenografica sotto dettatura di un brano, scelto dalla commissione giudicatrice, per la durata di circa dieci minuti ed alla velocità di circa 80 parole al minuto, e nella trascrizione a macchina dello stenoscritto nei successivi sessanta minuti.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di diritto pubblico;

2) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;

3) nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

4) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Diario delle prove scritte

Art. 7.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1979, verrà data — in relazione sia al numero delle domande pervenute sia alle località di residenza dei candidati — comunicazione delle modalità di svolgimento delle prove di esame di cui al precedente art. 6.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi — senza alcun preavviso — presso la sede di esame loro designata, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1979, muniti di un qualsiasi documento di riconoscimento, con fotografia recente, rilasciato da una pubblica autorità.

Art. 8.

Al colloquio, che avrà luogo presso il Ministero dell'interno - Palazzo Viminale - Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta di cultura generale e non meno di sei decimi nella prova pratica di stenodattilografia.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio, ne verrà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti — redatti nelle prescritte forme — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, giusta quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 12.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i documenti che saranno dettagliatamente indicati nell'invito stesso.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 15.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso sono nominati coadiutori stenodattilografi in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai vincitori medesimi spetterà lo stipendio annuo lordo di L. 882.000 (parametro 120), l'assegno perequativo e l'indennità integrativa speciale, oltre alla tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 17.

Il presente decreto è stato adottato tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: BUONCRISTIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1979
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 54

ALLEGATO *A*

Per esigenze di meccanizzazione, le domande dovranno essere redatte — esclusivamente a macchina o a carattere stampatello — su un modello conforme all'allegato *B*, da ritirare presso le prefetture della Repubblica (1).

In caso di impossibilità da parte dei candidati di recarsi presso la prefettura, la domanda può essere redatta su carta da bollo, purchè si segua rigorosamente — a pena di irricevibilità — lo schema di cui all'allegato *B*.

La domanda, così compilata, va consegnata presso le prefetture, preferibilmente quella di residenza del candidato, oppure, in caso di impossibilità, inviata direttamente al Ministero dell'interno, tramite raccomandata A.R., senza usare busta, compiegando la domanda in modo che risulti visibile l'indirizzo già prestampato sul modello.

(1) I candidati residenti nelle province di Trento, Bolzano e Aosta si dovranno rivolgere rispettivamente presso gli uffici del commissario del Governo e del presidente della giunta regionale.

ALLEGATO *B*

L. 2.000 di marche da bollo

N. Riferimento . . .	Codice concorso . . .

(*Da riempire a cura del candidato a macchina o a stampatello*)

Cognome . . . . nome . . . . .
(le donne coniugate devono indicare dopo il nome, il cognome del marito).

Sesso [M] [F] stato civile . . . . numero figli . . . .

Data di nascita: g. . . m. . . a. . . luogo . . . . provincia . . . . .

Indirizzo residenza: via . . . . comune . . . . provincia . . . . . .

Recapito delle comunicazioni relative al concorso: via . . . . comune . . . . provincia . . . . . . c.a.p. . . . tel. . . . . .

Titolo di studio posseduto: . . . . anno conseguimento . . . istituto . . . . via . . . .

Titolo elevazione limite età: . . . .

Cittadinanza . . . .

Posizione militare . . . .

Iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . .

Precedenti penali a carico [NO] [SI] (in caso affermativo indicare a tergo i dati relativi).

Se impiegato presso pubbliche amministrazioni: [NO] [SI]

qualifica . . . . . . amministrazione . . . . . .

Precedenti rapporti di impiego sono cessati per destituzione [NO] [SI]

Parte riservata all'ufficio

Ha superato i 35 anni SI

Ha diritto all'elevazione del limite di età: SI NO

Domanda presentata a mano alla prefettura il . . . . PR

Domanda presentata a mano al Ministero il . . . . MI

Domanda trasmessa per posta (data timbro p.) . . . . PT

□ Barrare la casella che interessa

OGGETTO: *Concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale* 10 *aprile* 1979.

. . sottoscritt . . . . chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso di cui all'oggetto; all'uopo dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che i dati indicati con la presente rispondono a verità e che è dispost . . a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

. . . .
(Firma da autenticare)

RACCOMANDATA A.R.

Al Ministero dell'interno - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

(7046)

Concorso pubblico, per esami, a quarantaquattro posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 212, con il quale sono state rideterminate, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355, le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978, con il quale l'Amministrazione civile dell'interno è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire i concorsi pubblici per l'assunzione di personale, rela-

tivamente ai posti disponibili nell'anno 1978, ed in particolare ottantuno posti nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Accertato che, nella qualifica iniziale del predetto ruolo organico, detratti i posti da riservare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono attualmente disponibili ottantuno posti;

Ritenuto di far luogo alla copertura di quarantaquattro dei suindicati ottantuno posti mediante concorso pubblico a coadiutore dattiiografo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, con cui sono stati stabiliti programmi di esame dei concorsi di ammissione e dei concorsi di passaggio di carriera nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 4 della legge 14 agosto 1974, n. 355;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a quarantaquattro posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonché del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte nei modi previsti dall'allegato *A* al presente bando, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà trasmettere alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome e il cognome da coniugata);

b) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto scolastico che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale nonché l'eventuale numero telefonico); l'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o la mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandate della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni, sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate anche, nell'ordine, nello schema allegato al presente bando.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prova scritta:

tema di cultura generale su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

Prova pratica di dattilografia:

la prova pratica di dattilografia consiste in un saggio a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla commissione giudicatrice.

Durata del saggio: sessanta minuti.

I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore, possono continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di diritto pubblico;

2) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;

3) nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

4) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Diario delle prove scritte

Art. 7.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1979, verrà data, in relazione sia al numero delle domande pervenute sia alle località di residenza dei candidati, comunicazione delle modalità di svolgimento delle prove di esame di cui al precedente art. 6.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame loro designata, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1979, muniti di un qualsiasi documento di riconoscimento, con fotografia recente, rilasciato da una pubblica autorità.

Art. 8.

Al colloquio, che avrà luogo presso il Ministero dell'interno - Palazzo Viminale - Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta di cultura generale e non meno di sei decimi nella prova pratica di dattilografia.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio, ne verrà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti, redatti nelle prescritte forme, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, giusta quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 12.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i documenti che saranno dettagliatamente indicati nell'invito stesso.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 15.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso sono nominati coadiutori dattilografi in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai vincitori medesimi spetterà lo stipendio annuo lordo di L. 882.000 (parametro 120), l'assegno perequativo e l'indennità integrativa speciale, oltre alla tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, etc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 17.

Il presente decreto è stato adottato tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1979

p. *Il Ministro*: BUONCRISTIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1979
Registro n. 14 Interno, foglio n. 53

ALLEGATO *A*

Per esigenze di meccanizzazione, le domande dovranno essere redatte — esclusivamente a macchina o a carattere stampatello — su un modello conforme all'allegato *B*, da ritirare presso le prefetture della Repubblica (1).

In caso di impossibilità da parte dei candidati di recarsi presso la prefettura, la domanda può essere redatta su carta da bollo, purchè si segua rigorosamente — a pena di irricevibilità — lo schema di cui all'allegato *B*.

La domanda, così compilata, va consegnata presso le prefetture, preferibilmente quella di residenza del candidato, oppure, in caso di impossibilità, inviata direttamente al Ministero dell'interno, tramite raccomandata A.R., senza usare busta, compiegando la domanda in modo che risulti visibile l'indirizzo già prestampato sul modello.

(1) I candidati residenti nelle province di Trento, Bolzano e Aosta si dovranno rivolgere rispettivamente presso gli uffici del commissario del Governo e del presidente della giunta regionale.

ALLEGATO *B*

L. 2.000 di marche da bollo

N. Riferimento .	Codice concorso .

(*Da riempire a cura del candidato a macchina o a stampatello*)

Cognome . . nome .
(le donne coniugate devono indicare dopo il nome, il cognome del marito).

Sesso [M] [F] stato civile . . numero figli .
Data di nascita: g. . . m. . . a. . . luogo .
provincia .
Indirizzo residenza: via . .
comune . provincia
Recapito delle comunicazioni relative al concorso: via .
. comune
provincia . . c.a.p. . . tel. .
Titolo di studio posseduto:
anno conseguimento . . istituto . .
via .
Titolo elevazione limite età
Cittadinanza
. Posizione militare . .
Iscritto nelle liste elettorali del comune di . .

Precedenti penali a carico [NO] [SI] (in caso affermativo indicare a tergo i dati relativi).
Se impiegato presso pubbliche amministrazioni: [NO] [SI]
qualifica amministrazione
Precedenti rapporti di impiego sono cessati per destituzione [NO] [SI]

Parte riservata all'ufficio

Ha superato i 35 anni SI
Ha diritto all'elevazione del limite di età: SI NO
Domanda presentata a mano alla prefettura il .
. . PR
Domanda presentata a mano al Ministero il . .
. . . . . MI
Domanda trasmessa per posta (data timbro p.) .
. . . . . PT

□ Barrare la casella che interessa

OGGETTO: *Concorso pubblico, per esami, a quarantaquattro posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 5 aprile 1979.*

. . sottoscritt . . . . chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso di cui all'oggetto; all'uopo dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che i dati indicati con la presente, rispondono a verità, e che è dispost . . a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

. . . .
(Firma da autenticare)

RACCOMANDATA A.R.

Al Ministero dell'interno - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

(7032)

REGIONE LOMBARDIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 175 del 20 ottobre 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1974;

Considerato che la condotta medica di Torre S. Maria-Spriana non è stata assegnata per rinuncia dei vincitori;

Vista la graduatoria nonchè l'ordine di preferenze espresse dai candidati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Catinella è dichiarato vincitore della condotta medica di Torre S. Maria-Spriana.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini prescritti dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Sondrio, addì 25 maggio 1979

p. *Il presidente*: VITIELLO

(7085)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Modena

Il medico provinciale con proprio decreto 10 luglio 1979, n. 1440, ha indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dell'autorizzazione ed esercizio delle sottoindicate sedi farmaceutiche vacanti nella vigente pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia, confermata con decreto 27 dicembre 1978, n. 3021:

comune di Carpi, sede n. 12, rurale, frazione Migliarina;
comune di Finale Emilia, sede n. 1, rurale, frazione Campodoso;
comune di Pavullo, sede n. 3, rurale, frazione Verica;
comune di Riolunato, sede unica, rurale.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della tassa di concessione regionale a norma di legge.

Relativamente alle farmacie di Finale Emilia, Pavullo e Riolunato, il vincitore ha l'obbligo di corrispondere agli aventi diritto, l'indennità di avviamento da determinarsi ai sensi di legge.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al medico provinciale di Modena, compilate su carta legale da L. 2.000 e firmate per esteso dagli aspiranti, dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Modena entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 ottobre 1979, unitamente alla documentazione indicata nel bando di concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E' vietata la partecipazione contemporanea a più di tre concorsi provinciali, pena l'esclusione da ciascun concorso.

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al sindaco del comune interessato o all'ufficio del medico provinciale di Modena.

(7036)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO SAN GIORGIO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(2485/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « G. F. INGRASSIA » DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di pneumotisiologia;
tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo

(2488/S)

OSPEDALI DI DESENZANO E LONATO

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Desenzano (Brescia).

(2487/S)

OSPEDALI DI BORMIO E SONDALO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio).

(2484/S)

OSPEDALE « DEI BIANCHI - V. EMANUELE III » DI CORLEONE

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corleone (Palermo).

(2480/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « ZAPPATONI » DI CASSANO D'ADDA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cassano d'Adda (Milano).

(2486/S)

OSPEDALE « M. GIANNUZZI » DI MANDURIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manduria (Taranto).

(2483/S)

OSPEDALE « S. TIMOTEO » DI TERMOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di psichiatria;

un posto di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termoli (Campobasso).

(2482/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEL PRATO » DI FELTRE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di aiuto di psichiatria (presso il dipendente ospedale neuropsichiatrico);

un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, emanato in esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e, per quanto non disposto, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(2491/S)

OSPEDALE DI RHO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di assistente di medicina generale addetto alla seconda divisione di lungodegenza riabilitativa;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rho (Milano).

(2489/S)

OSPEDALE « N. MELLI » DI S. PIETRO VERNOTICO

Concorso a due posti di assistente di ortopedia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi).

(2481/S)

ISTITUTO CLINICO PER LE MALATTIE DELLA BOCCA « A. BERETTA » DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente anestesista;

tre posti di assistente della divisione di chirurgia maxillo-facciale e sezione aggregata di chirurgia plastica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bologna.

(2490/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1979, n. **19**.

Proroga del termine di cui all'art. 2, primo comma, della legge regionale 24 agosto 1978, n. 46. Ripartizione dei fondi statali per gli anni 1978 e 1979 previsti dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le spese di acquisto dei veicoli destinati all'autotrasporto pubblico di persone.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 16 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 2, primo comma della legge regionale 24 agosto 1978, n. 46, viene prorogato al 31 maggio 1979.

La proroga riguarda solo la presentazione delle domande concernenti l'ammissibilità ai contributi previsti per l'anno 1979.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 9 maggio 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 9 aprile 1979 (*atto n.* 1186) *ed è stata vistata dal commissario del Governo l'8 maggio* 1979.

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1979, n. **20**.

Sovvenzione annua a favore della Società mediterranea strade ferrate umbro-aretine per l'esercizio delle autolinee sostitutive ed integrative delle ferrovie Terni-Umbertide con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia e Umbertide-S. Sepolcro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 16 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e per effetto della riduzione del cap. n. 1652 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti sono attribuiti, per l'anno 1978 e nella misura di L. 624.640.000, a titolo di sovvenzione annua, a favore della Società mediterranea strade ferrate umbro-aretine, per l'esercizio delle autolinee sostitutive ed integrative delle ferrovie Terni-Umbertide con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia e Umbertide-S. Sepolcro.

Un importo pari a quello di cui al comma precedente viene attribuito, per l'anno 1979, allo stesso titolo, alla società interessata.

Le suddette sovvenzioni sono comprensive della quota annua di L. 93.500.000, da destinare al rinnovo del materiale rotabile.

La sovvenzione annua relativa all'anno 1978 verrà erogata dopo l'entrata in vigore della presente legge e quella relativa al 1979 a trimestralità posticipate, dopo l'accertamento della regolarità del servizio sovvenzionato.

Qualora ulteriori stanziamenti di fondi statali vengano assegnati per gli anni 1978 e 1979 alla Regione per le finalità di cui all'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e limitatamente alle spese di esercizio per i servizi automobilistici sostitutivi di linee ferroviarie in concessione, il presidente della giunta regionale è autorizzato ad erogare a favore della Società mediterranea strade ferrate umbro-aretine ulteriori sovvenzioni per gli anni anzidetti, fino alla concorrenza di L. 991.300.000 annue.

Art. 2.

La spesa complessiva di L. 1.249.280.000 relativamente agli anni 1978 e 1979 sarà iscritta nel bilancio regionale dell'esercizio 1979 al cap. 3125, di nuova istituzione, denominato: « Sovvenzione annua a favore della Società mediterranea strade ferrate umbro-aretine per l'esercizio delle autolinee sostitutive ed integrative delle ferrovie Terni-Umbertide con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia e Umbertide-S. Sepolcro ».

Pari importo sarà iscritto nello stanziamento di cassa dello stesso capitolo.

All'onere di cui al primo comma sarà fatto fronte con quota dei fondi che saranno assegnati alla Regione per gli stessi anni ai sensi degli articoli 84, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto del Ministero dei trasporti n. 634/A-3714 del 12 settembre 1978.

Al bilancio di previsione 1979 sono, di conseguenza, apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
	—	—
In aumento:		
Cap. 3125	L. 1.249.280.000	L. 1.249.280.000
In diminuzione:		
Cap. 9710 (Fondo globale - Elenco n. 5 allegato al bilancio, n. d'ord. 4)	L. 1.249.280.000	L. 1.249.280.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 11 maggio 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 9 aprile 1979 (*atto n.* 1187) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 maggio* 1979.

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1979, n. **21**.

Proroga della legge regionale 11 agosto 1978, n. 41: « Delega alle province delle funzioni in materia di caccia e pesca » e modifiche ed integrazioni della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2: « Norme sull'abilitazione alla attività venatoria e sul rilascio dei tesserini per l'esercizio della caccia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 16 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 41: « decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Delega alle province delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nelle acque interne » è prorogata fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina organica della caccia e della pesca nelle acque interne.

Art. 2.

Alla data dell'entrata in vigore della normativa organica di cui all'art. 1 e comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno le province delegate presentano il rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate, corredato dalla relazione illustrativa dell'attività svolta.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi in materia di caccia, previsti al precedente art. 1 è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di L. 750.000.000 con imputazione al cap. 4190 (tit. I - sez. 10 - rubr. 44 - categ. 3 - tipo 1.1 - sett. 15), di nuova istituzione, denominato: « Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale in materia di caccia indicate all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - Delega alle province ».

Per gli interventi concernenti la pesca, previsti al citato art. 1, è autorizzata, per lo stesso anno, la spesa di L. 130.000.000 con imputazione al cap. 4195 (tit. I - sez. 10 - rubr. 44 - categ. 3 - tipo 1.1. - sett. 15), di nuova istituzione, denominato: « Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale in materia di pesca indicate all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - Delega alle province ».

All'onere complessivo di L. 880.000.000 si fa fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 del bilancio per l'esercizio 1979 (elenco n. 4 allegato al bilancio stesso, n. d'ordine 1).

Al bilancio di previsione dell'esercizio 1979 sono, pertanto, apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 4190	L. 750.000.000	L. 750.000.000
Cap. 4195	» 130.000.000	» 130.000.000
Totale .	L. 880.000.000	L. 880.000.000
In diminuzione:		
Cap. 9700	L. 880.000.000	L. 880.000.000

Per gli anni dal 1980 in poi l'entità della spesa per le finalità della presente legge sarà determinata con legge di bilancio entro i limiti della previsione del bilancio pluriennale della Regione (secondo settore, secondo programma, piano *e*).

Art. 4.

Coloro che all'atto dell'entrata in vigore della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2, erano in possesso della licenza di caccia, devono corrispondere la tassa di concessione regionale di cui all'art. 7 della citata legge n. 2, al momento del rinnovo annuale della licenza medesima e comunque all'atto del rilascio del tesserino venatorio la cui validità resta subordinata al suddetto adempimento tributario.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 11 maggio 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 9 aprile 1979 (atto n. 1193) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 maggio 1979.

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1979, n. **22**.

Provvedimenti per favorire l'insediamento e lo sviluppo di imprese artigiane in aree attrezzate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 16 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Umbria, al fine di favorire gli insediamenti e lo sviluppo delle imprese artigiane in aree appositamente attrezzate, per il quidriennio 1978-81, concede ai comuni ed alle comunità montane, anche riuniti in forme consorziate ed associative con organismi pubblici o privati, contributi in conto capitale fino ad un massimo del cento per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di aree e per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi all'interno delle zone destinate ad insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per opere di urbanizzazione primaria si intendono quelle di cui all'art. 4, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), della legge 29 settembre 1964, n. 847.

Art. 2.

Le domande di contributo devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro il termine fissato di anno in anno dalla giunta stessa e devono essere corredate:

1) della deliberazione dell'ente in cui sia prevista la realizzazione delle opere e degli impianti, nonché le modalità di acquisizione delle aree;

2) della indicazione dell'area prescelta (in conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati e già trasmessi per l'approvazione);

3) di una relazione sull'utilità, sul costo e sulle caratteristiche tecniche dell'intervento, dalla quale deve risultare altresì una previsione motivata di insediamenti artigianali.

Art. 3.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, su proposta della commissione prevista dall'art. 18 della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35, predispone il piano di riparto dei fondi disponibili, stabilendo i termini entro i quali dovranno essere presentati i piani ed i progetti esecutvi, acquisite le aree ed eseguite le opere di urbanizzazione.

Il piano di riparto verrà redatto sulla base degli indirizzi del piano regionale di sviluppo, favorendo il riequilibrio della regione e tenendo conto delle formulate linee di assetto territoriale.

I contributi sono concessi dalla giunta regionale e le somme sono messe a disposizione dell'ente interessato con le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dell'importo complessivamente previsto a presentazione del verbale di consegna dei lavori;

b) il 30 per cento a presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 60 per cento;

c) il residuo 20 per cento, o il minore importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo debitamente approvato.

Art. 4.

I contributi ottenuti dai soggetti interessati in base alla presente legge sono dagli stessi computati in detrazione al prezzo di cessione delle aree o all'ammontare del canone per la concessione del diritto di superficie, proporzionalmente all'area occupata dall'azienda artigiana.

I soggetti interessati, entro il 31 dicembre di ogni anno, invieranno alla giunta regionale una relazione da cui si evidenzino gli atti di concessione e le convenzioni stipulate con le aziende artigiane, il totale delle aree oggetto di tali atti e convenzioni, nonché le aree ancora libere e quelle per le quali dagli atti di cessione e di convenzione non risulti la destinazione ad insediamenti di aziende artigiane.

Per queste ultime aree, non utilizzate secondo i fini della presente legge, i soggetti di cui all'art. 2, nei tempi fissati dalla giunta regionale, devono provvedere al rimborso dei contributi regionali aumentati degli interessi legali, salva l'autorizzazione di una diversa destinazione di uso pubblico da parte del consiglio regionale.

Art. 5.

Qualora i soggetti di cui al precedente art. 1 abbiano già, all'entrata in vigore della presente legge, effettuato gli interventi previsti nello stesso articolo possono accedere ai benefici stabiliti dalla presente normativa, nel rispetto delle modalità di cui al precedente art. 4, limitatamente a quelle aree per le quali non esistono ancora né atti di cessione né convenzioni.

Alle domande di contributo, rivolte al presidente della giunta regionale, dovrà essere allegata la documentazione dei costi sopportati dai soggetti richiedenti per l'approntamento dell'area interessata.

Le domande concorrono alla determinazione del piano di riparto previsto dal precedente art. 3.

Art. 6

Per l'attuazione degli interventi previsti all'art. 1 della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di L. 1.500 milioni da iscrivere quanto a L. 700.000.000 nel bilancio regionale dell'esercizio 1979 al cap. 9545 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 48 - cat. 3 - tipo 1.1. - settore 20), di nuova istituzione, denominato: « Contributi in conto capitale a favore di comuni e comunità montane, anche riuniti in forme consorziate ed associative con organismi pubblici o privati, per l'acquisto e l'attrezzatura di aree da destinare ad insediamenti produttivi »; quanto a L. 800.000.000 da iscrivere nello stesso capitolo dei bilanci degli esercizi 1980 e 1981 in ragione di L. 400.000.000 ad anno.

All'onere relativo all'esercizio 1979 si fa fronte quanto a L. 300.000.000 con utilizzo — ai sensi dell'art. 26, quinto e sesto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 — della disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 (ex cap. 4680) del bilancio preventivo dell'esercizio 1978 (elenco n. 2 allegato al bilancio stesso, n. d'ordine 6), quanto a L. 100.000.000 con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio 1979 (elenco n. 2, n. d'ordine 6) e quanto a L. 300.000.000 con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 dello stesso bilancio (elenco n 4 n. d'ordine 5).

All'onere di L. 400.000.000 relativo a ciascuno degli anni 1980 e 1981 si farà fronte con gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 1979-81 al terzo settore, secondo programma, progetto *B* (lettere *b*, *c*) della spesa.

In conseguenza di quanto sopra disposto, al bilancio di previsione dell'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 9545	L. 700.000.000	L. 300.000.000
In diminuzione:		
Cap. 6120	L. 100.000.000	L. 50.000.000
Cap. 9700	» 300.000.000	» 250.000.000
Totale .	L. 400.000.000	L. 300.000.000
Utilizzo quota fondo globale iscritto al cap. 9700 (ex cap. 4680) del bilancio 1978 ai sensi dell'art. 26, quinto e sesto comma, della legge 3 maggio 1978, n. 23 .	L. 300.000.000	—
Totali a pareggio .	L. 700.000.000	L. 300.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 11 maggio 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 9 aprile 1979 (atto n. 1176) ed è stata vistata dal commissario del Governo l'11 maggio 1979.

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1979, n. 23.
Gestione del patrimonio agro-forestale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 16 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Costituiscono il patrimonio agro-forestale della Regione i beni esistenti nel territorio regionale già facenti parte del demanio forestale dello Stato e compresi nel patrimonio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali o comunque da questa amministrati, trasferiti alla Regione in attuazione dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'art. 1 lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché gli altri beni agro-forestali a qualsiasi titolo pervenuti alla Regione.

Art. 2.

I beni agro-forestali fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione.

Con delibera del consiglio regionale possono essere autorizzate le alienazioni di singoli beni del patrimonio agro-forestale.

L'alienazione può essere autorizzata purché non in contrasto con le finalità della presente legge e con la programmazione regionale e risulti necessaria per soddisfare esigenze locali di utilizzazione del territorio, previo parere della comunità montana interessata.

Il ricavato della vendita dei beni di cui al precedente comma è reimpiegato nell'acquisto di beni immobili agro-forestali.

Art. 3.

I beni agro-forestali appartenenti ad enti pubblici ed a privati possono essere acquisiti in uso al patrimonio indisponibile della Regione, sentita la competente commissione consiliare, mediante apposite convenzioni stipulate dal presidente della giunta regionale previa delibera della giunta regionale stessa.

Possono altresì essere stipulate convenzioni con le Regioni limitrofe per la gestione dei beni agro-forestali appartenenti ai rispettivi patrimoni.

Art. 4.

L'amministrazione dei beni costituenti il patrimonio agro-forestale della Regione e di quelli di cui al precedente articolo deve tendere, sulla base di piani di sviluppo economico-nazionali e regionali, al conseguimento in particolare delle seguenti finalità:

difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico e tutela dei boschi dagli incendi e dai parassiti;

conservazione ed incremento del patrimonio forestale e difesa dell'equilibrio bio-ecologico del territorio regionale;

costituzione di allevamenti di selvaggina da destinare al ripopolamento faunistico;

costituzione di parchi naturali e riserve per la salvaguardia di zone di particolare interesse naturalistico;

ripopolamento ittico;

ricerca scientifica;

attività ricreative-culturali;

incremento della produzione del legno, dell'industria del legno e dei suoi derivati;

valorizzazione dei prodotti secondari del bosco;

incremento della attività zootecnica anche a tipo integrato;

promozione di impianti selvicolturali d'avanguardia e di iniziative artigiane nel settore del legno, garantendo la necessaria assistenza tecnica.

Art. 5.

La gestione del patrimonio agro-forestale, compresi i beni di cui all'art. 3, avviene per complessi agro-forestali aventi una struttura tecnico-economica omogenea.

L'elenco dei complessi di cui al comma precedente è compilato dalla giunta regionale entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. La giunta regionale procede altresì alle eventuali variazioni ai complessi a seguito di nuove acquisizioni o per altri motivi.

Art. 6.

Le funzioni amministrative inerenti alla gestione dei beni di cui alla presente legge sono delegate alle comunità montane che le svolgono nel rispetto degli indirizzi dettati dalla programmazione regionale.

La gestione dei complessi di cui al precedente articolo viene effettuata sulla base di piani economici agro-forestali quinquennali che dovranno essere redatti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in armonia con i piani di sviluppo zonali di cui all'art. 5 della legge n. 1102/71.

La Regione può riservarsi l'impianto e la direzione tecnica di uno o più vivai forestali al fine di assicurare l'approvvigionamento di alberi destinati al verde pubblico.

I piani economici fissano:

assestamento e coltura dei boschi;

ripresa legnosa e piano dei tagli;

produzione agricola e zootecnica;

regolamento di utilizzazione dei pascoli e prati-pascoli;

produzione della selvaggina ed assestamento faunistico;

conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d'uso;

acquisizione per accorpamento e razionale ampliametno del fondo.

I piani economici e le loro revisioni sono predisposti dalle comunità montane ed approvati dal consiglio regionale.

Art. 7.

Sui beni agro-forestali di cui all'art. 1 possono essere consentite concessioni d'uso, compatibilmente con le finalità di cui al precedente articolo:

a) per attività agro-zootecniche;

b) per l'esercizio di attività artigianali e industriali;

c) per derivazioni di acqua, attraversamento di strade, linee elettriche, teleferiche, funivie, ecc.

Inoltre sul patrimonio edilizio esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese le aree adiacenti, possono essere date concessioni per attività turistiche e per abitazione.

Le concessioni sono rilasciate nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge sulla amministrazione e contabilità della Regione per una durata non superiore a 19 anni. L'atto di concessione dovrà specificare condizioni necessarie per la conservazione del bene concesso.

Scaduta la concessione, la proprietà delle eventuali opere costruite resta acquisita alla Regione senza diritto ad alcun indennizzo.

Art. 8.

Entro il 31 gennaio di ogni anno le comunità montane presentano alla Regione, per l'approvazione, i programmi per la gestione dei beni di cui all'art. 5 redatti in conformità alle prescrizioni dei piani economici agro-silvo-zootecnici, con le previsioni di entrata e di uscita per l'esercizio finanziario in corso.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo le comunità montane presenteranno il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione della Regione.

Art. 9.

I mezzi finanziari per la gestione dei complessi di cui all'art. 6 vengono assegnati dalla Regione all'atto dell'approvazione del programma annuale.

L'erogazione dei fondi assegnati avverrà previa approvazione da parte della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, dei fabbisogni di spesa o progetti esecutivi presentati dalle Comunità montane, corredati dalla deliberazione esecutiva della giunta comunitaria, entro il 31 marzo e previo collaudo degli interventi effettuati.

Art. 10.

Per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le comunità montane si avvalgono del Corpo forestale dello Stato impiegato nella Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972 e n. 616 del 24 luglio 1977, nonché dei servizi tecnici operanti nel territorio e di quelli dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria e impiegano il personale comandato nonché la manodopera di cui agli articoli 4 della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 e 2 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 15.

All'esecuzione delle opere silvo-pastolari e di sistemazione montana le comunità montane provvedono altresì a mezzo di cottimo fiduciario, preferendo, per quanto possibile, cooperative di lavoratori agricole e forestali e privilegiando quelle costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Art. 11.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1979, la spesa di L. 100.000.000 con imputazione al cap. 4105, di nuova istituzione, denominato: « Spese per la gestione del patrimonio agro-forestale regionale ».

All'onere suddetto si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 4100 del bilancio regionale dell'esercizio 1979.

A detto bilancio sono, di conseguenza, apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 4105	L. 100.000.000	L. 100.000.000
In diminuzione:		
Cap. 4100	L. 100.000.000	L. 100.000.000

Per gli anni successivi l'entità della spesa per le finalità del presente provvedimento sarà determinata con la legge di bilancio, nei limiti delle disponibilità previste nel bilancio poliennale regionale II settore, secondo programma, piano G/5.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 14 maggio 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 9 aprile 1979 (atto n. 1175) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 maggio 1979.

(5028)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792140)